



Comune di Villa Guardia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2018.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2019.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.05.2021.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.09.2022.**

Sommario:

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Principi generali	4
Art. 3 - Definizioni	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	6
Art. 5 - Sostanze escluse	7
Art. 6 - Attività di competenza del Comune	7
Art. 7 - Compiti della società affidataria dei servizi	7
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	9
TITOLO I - GESTIONE OPERATIVA.....	9
Art. 8 - Raccolta differenziata porta a porta.....	9
Art. 9 - Esposizione dei sacchi e dei contenitori	9
Art. 10 - Lavaggio dei contenitori	10
Art. 11 - Pesata campione.....	10
Art. 12 - Raccolta della frazione indifferenziata residua.....	10
Art. 13 - Raccolta della frazione organica.....	11
Art. 14 - Raccolta degli imballaggi in vetro e lattine.....	12
Art. 15 - Raccolta degli imballaggi in plastica.....	12
Art. 16 - Raccolta della carta, cartone e tetrapak.....	13
Art. 17 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie.....	13
Art. 18 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	14
Art. 19 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE	14
Art. 20 - Raccolta oli vegetali da cucine e mense	14
Art. 21 - Raccolta della frazione verde.....	14
Art. 22 - Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi.....	14
Art. 23 - Raccolta degli indumenti usati.....	15
TITOLO II - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	15
Art. 24 - Pulizia del territorio.....	15
Art. 25 - Spazzamento	15
Art. 26 - Cestini stradali	16
Art. 27 - Pulizia dei Mercati.....	16
Art. 28 - Imbrattamento delle aree pubbliche.....	16
Art. 29 - Rimozione scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico	16
Art. 30 - Aree occupate da esercizi pubblici	17
Art. 31 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....	17
Art. 32 - Pulizia delle aree private	17
Art. 33 - Altri servizi.....	17
Art. 34 - Associazioni di volontariato	18
Art. 35 - Centro Comunale di Riutilizzo.....	18
CAPO III - CENTRO DI RACCOLTA.....	19
Art. 36 - Proprietà e disciplina del centro di raccolta	19
Art. 37 - Compiti dell'appaltatore per la gestione del centro di raccolta.....	19
Art. 38 - Accesso al centro di raccolta da parte degli utenti.....	20
Art. 39 - Utenze non domestiche.....	20
Art. 40 - Apertura del centro di raccolta.....	20
Art. 41 - Modalità di conferimento	21
Art. 42 - Elenco materiali conferibili.....	21
CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	22
Art. 43 - Divieti.....	22
Art. 44 - Controlli.....	22
Art. 45 - Sanzioni	23

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	25
<i>Art. 46 - Osservanza di altre disposizioni</i>	<i>25</i>
<i>Art. 47 - Danni e risarcimenti</i>	<i>25</i>
<i>Art. 48 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 49 - Disposizioni transitorie e finali.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 50 - Entrata in vigore del Regolamento.....</i>	<i>25</i>

Allegati:

- Tabella A - rifiuti conferibili al centro di raccolta - utenze domestiche
- Tabella B - rifiuti conferibili al centro di raccolta - utenze non domestiche
- Schede raccolte differenziate: rifiuti ammessi e vietati

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.198 comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., della normativa regionale lombarda Legge 12 dicembre 2003 n.26 e s.m.i., della D.G.R. 29.04.2016 n. 10/5105 (*"Approvazione degli strumenti attuativi del programma regionale di gestione dei rifiuti - Linee guida per la stesura di regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani e assimilazione rifiuti speciali"*) nonché di altre disposizioni previste dalla vigente normativa, per quanto applicabile, in particolare, in tema di affidamento di servizi pubblici locali.
2. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.
3. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità organizzative dei servizi di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
 - e) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali;
 - d) ai rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, ai veicoli fuori uso ed ai rifiuti da costruzione e demolizione;
 - e) ai materiali esplosivi in disuso;
 - f) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
5. Il presente Regolamento, oltre a perseguire gli obiettivi indicati, è adottato al fine di:
 - a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
 - b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Il presente Regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dalla normativa nazionale e dai documenti di programmazione regionali e provinciali.

Art. 3 - Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rifiuti, ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - **compostiera**: contenitore idoneo alla produzione “domestica” di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria residenza;
 - **compostaggio domestico**: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all’interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;
 - **raccolta domiciliare o porta a porta**: raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
 - **raccolta su chiamata**: raccolta dei rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il gestore del servizio;
 - **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta come di seguito definiti, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - **conferimento**: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi ed ai luoghi di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale), con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 - **trasporto**: le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dalla Stazione Appaltante per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo o dalla raccolta porta a porta fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento; tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;
 - **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del d.lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
 - **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 - **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - **contenitore**: recipiente (es. sacco, carton-box, cassonetto ...) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;
 - **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al D.M. 08 aprile 2008 e s.m.i.;
 - **punto di raccolta**: il luogo indicato dal gestore in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall’utente secondo le modalità e frequenze indicate nell’eco-calendario;
 - **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
 - **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di

- pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - **gestore del servizio:** soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, per conto del Comune di Villa Guardia ad esito di gara d'appalto;
 - **utente:** chiunque posseda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte in cui sono prodotti i rifiuti urbani e che risulti regolarmente iscritto al ruolo TARI;
 - **utenze domestiche,** luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - **utenze non domestiche** luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi dalle utenze domestiche come sopra definite;
 - **imballaggi:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo, si suddividono in:
 - imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
 - imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito;
 - imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
 - **capitolato speciale d'appalto:** l'insieme delle modalità, delle regole e delle prescrizioni, definite dalla Stazione Appaltante che i gestori del servizio devono rispettare per la corretta esecuzione dello stesso;
 - **consorzi obbligatori:** costituiti ai sensi del titolo II D.Lgs. 152/2006 per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e dell'art. 227 relativo alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici (CONAI, COMIECO, COREPLA, COREVE, CONOE, COOU, REMEDIA, ECODOM).

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Ai fini del presente regolamento si adottano le definizioni e la classificazione dei rifiuti di cui agli artt. 183, 184 e 218 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare si distinguono i seguenti rifiuti:
 - a) **rifiuti urbani domestici:** rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori), nonché rifiuti ingombranti (ivi compresi materassi e mobili);
 - b) **rifiuti urbani dalle strade:** rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - c) **rifiuti urbani dal verde pubblico:** rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - d) **rifiuti urbani cimiteriali:** rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;

- e) **rifiuti da costruzione e demolizione:** rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- f) **rifiuti organici:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.

Art. 5 - Sostanze escluse

1. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Tali rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'art. 185 commi 1 e 2 del Codice dell'Ambiente.
3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a separare i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti urbani al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Attività di competenza del Comune

1. Il Comune, oltre a quanto indicato all'art.198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - disciplina le modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - disciplina le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - disciplina le frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni;
 - emette ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs. 152/2006, ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed informando tempestivamente gli enti preposti;
 - adotta ai sensi dell'art. 192 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, da parte del Sindaco, i provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa;
 - emette ordinanze, in attuazione del presente Regolamento, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi;
2. Il Comune, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio da parte del soggetto gestore potrà:
 - contestare in forma scritta l'inadempimento della società affidataria del servizio al fine di sollecitare il rispetto del contratto secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - applicare le sanzioni ai sensi del contratto di servizio;
3. Il Comune si impegna:
 - a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
 - ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta;
 - a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con:
 - comunicazione tempestiva delle estensioni o modifiche territoriali;
 - controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

Art. 7 - Compiti della società affidataria dei servizi

1. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali la società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti deve provvedere, nel pieno e completo rispetto delle obbligazioni contenute nel contratto d'appalto:
- raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, quali:
 - frazione secca residua;
 - frazione umida;
 - carta e cartone;
 - imballaggi in plastica;
 - imballaggi in vetro;
 - raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi quali pile e medicinali;
 - trasporto dei rifiuti raccolti dal centro di raccolta;
 - gestione del centro di raccolta;
 - realizzazione campagna informativa, calendario ecologico, educazione ambientale;
 - elaborazione e realizzazione della carta dei servizi;
 - raccolta e trasporto rifiuti e pulizia in occasione dei mercati, sagre, festività ed eventi particolari;
 - spurgo pozzetti stradali;
 - pulizia del suolo comunale con mezzi meccanici e a mano, aree fuori cassonetto e vuotatura dei cestini.

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - GESTIONE OPERATIVA

Art. 8 - Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti sono conferiti nei contenitori, o nei sacchi semitrasparenti, nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.
3. Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
5. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi e nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente gli oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i sacchi ed i contenitori medesimi.
6. Per tutti i servizi la raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

Art. 9 - Esposizione dei sacchi e dei contenitori

1. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa consegnata dalla società di raccolta e recapitata all'utenza servita al momento dello start-up. E' svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario distribuito all'utenza.
2. I sacchi ed i contenitori devono essere esposti entro le ore 6.00 fino a svuotamento avvenuto.
3. E' preferibile, per motivi di ordine e decoro urbano, esporre i contenitori ed i sacchi la sera precedente la raccolta dopo le ore 20.00 e ritirare i contenitori ed i sacchi non conformi non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati nel calendario delle frequenze e secondo l'orario ivi riportato.
4. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori, o raccolta dei sacchi, per esposizioni non conformi a quanto stabilito dal presente articolo.
5. I contenitori ed i sacchi dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati preliminarmente in accordo con il comune e la società di raccolta, dove l'utente colloca il contenitore ed i sacchi.
6. I contenitori ed i sacchi devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. I contenitori ed i sacchi non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello del piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
7. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
8. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli uffici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori, collaborano con il Soggetto gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
9. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o

degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

10. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio.
11. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori e dei sacchi correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta tramite il numero verde messo a disposizione dalla Società Appaltatrice. L'eventuale disservizio dovrà essere recuperato nella giornata per segnalazioni pervenute entro le ore 12.00; per segnalazioni a posteriori il servizio dovrà essere recuperato entro il giorno successivo. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.
12. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il gestore del servizio, in conformità al Capitolato Speciale di Appalto, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza.
13. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, potrà apporre sul sacco/contenitore un adesivo indicante la data, le ragioni del mancato prelievo e l'invito a riconfezionare i rifiuti correttamente. Sull'adesivo sarà riportato inoltre il codice identificativo dell'operatore per la trasmissione al Comune. Dall'applicazione dell'avviso il sacco o contenitore sarà considerato rifiuto non conforme e si provvederà al ritiro come tale nel turno successivo di raccolta. L'elenco dettagliato dei materiali conferibili sarà contenuto nei mezzi di comunicazione che saranno adottati quali ad esempio pieghevole informativo che sarà distribuito alle utenze, sito web ...
14. Per i rifiuti conferibili al servizio di raccolta domiciliare si rimanda alle allegate "schede raccolte differenziate domiciliari: rifiuti ammessi e vietati" estratte dal Regolamento tipo approvato dalla Giunta Regionale in data 29/04/2016.

Art. 10 - Lavaggio dei contenitori

1. Di norma il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze deve essere eseguito a cura dell'utenza. La frequenza dei lavaggi dovrà essere valutata, specie per i contenitori dei rifiuti organici, tenendo conto delle condizioni che favoriscono lo sviluppo di odori molesti.
2. Il lavaggio dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell'azienda e con la frequenza contenuta nella specifica dei servizi.

Art. 11 - Pesata campione

1. La società affidataria del servizio deve provvedere alla pesatura campione di ciascuna frazione di rifiuto raccolta porta a porta, con le modalità e la frequenza stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e previo accordo con il Comune di Villa Guardia.

Art. 12 - Raccolta della frazione indifferenziata residua

1. La raccolta della frazione secca residua non ulteriormente differenziabile viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana. La frequenza del ritiro potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dagli Uffici Comunali competenti.
2. La frazione secca residua è costituita, in via non esaustiva, da:
 - oggetti in ceramica, legno verniciato;
 - carta plastificata, poliaccoppiati non raccogliabili in modo differenziato;
 - CD, DVD, cassette audio-video, fotografie, nastro adesivo;

- oggetti in plastica quali posate, piccoli giocattoli, custodie e contenitori composti da plastica ed altri materiali;
 - cenere dei camini, cicche di sigaretta, lettiere non organiche ed escrementi di animali.
3. Non sono da conferire nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
 - **frazioni di rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;**
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti pericolosi;
 - rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.
 4. La raccolta della frazione indifferenziata residua, avviene con le periodicità stabilite nell'ecocalendario con le seguenti modalità:
 - mediante sacchi esclusivamente in plastica semitrasparente (polietilene) della capacità massima di lt.110 di colore grigio, collocati a bordo strada;
 - salvaguardando la sicurezza degli addetti alla raccolta; a tale scopo gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima dell'introduzione nei sacchetti; i sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 15 ed essere collocati in modo ordinato e visibile senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - introducendo il materiale sfuso nel sacco, sfruttandone il più possibile la volumetria disponibile;
 - chiudendo con cura i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - con contenitori/sacchi dotati di sistema a microchip o RFID che identificano l'utente, nel caso di attivazione della tariffa puntuale.
 5. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato sfuso a terra; nel caso in cui non si provveda alla rimozione del materiale verranno comminate le sanzioni di cui al presente Regolamento.
 6. A seguito di specifica istanza le utenze domestiche e le utenze collettive possono avvalersi, secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto, di un servizio integrativo di raccolta di pannoloni/pannolini.
 7. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi grigi semitrasparenti per il rifiuto non recuperabile.
 8. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 9.
 9. L'Appaltatore del servizio fornisce annualmente a tutte le utenze la dotazione di sacchi per la raccolta dei rifiuti, secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto.
 10. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti possono essere utilizzati appositi contenitori.

Art. 13 - Raccolta della frazione organica

1. La raccolta della frazione organica viene effettuata con il sistema "*porta a porta*" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. La frequenza del ritiro potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dagli Uffici Comunali competenti.
2. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:
 - scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
 - alimenti avariati senza confezione;
 - avanzi alimentari, gusci d'uovo;
 - scarti di frutta e verdura;
 - scarti di piante o fiori d'appartamento;
 - tovagliolini e fazzoletti di carta;
 - carta da pane, carta assorbente da cucina.
3. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:
 - borse di plastica;
 - lettiere di materiale inorganico ed escrementi di animali domestici;
 - ceneri spente di stufe e caminetti;
 - altre tipologie di rifiuto;
4. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:

- esclusivamente con l'uso di sacchetti biodegradabili chiusi conferiti in contenitori, dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
 - con la periodicità stabilita nell'ecocalendario, mediante contenitori di colore marrone;
 - avendo cura di chiudere correttamente il coperchio del contenitore;
 - collocando il contenitore in modo ordinato, senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - evitando di conferire materiale sfuso all'interno dei contenitori.
5. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente la capacità del contenitore. I contenitori diversi da quelli forniti dal Comune o dal gestore del servizio, o comunque non conformi alle disposizioni del presente regolamento, non saranno svuotati.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 9.

Art. 14 - Raccolta degli imballaggi in vetro e lattine

1. La frazione recuperabile è costituita da bottiglie, vasetti, barattoli in alluminio/banda stagnata, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti alimentari, per l'igiene personale e la pulizia della casa.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi, cristalli e *pirex*.
3. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:
- mediante apposito contenitore con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
 - con la periodicità indicata nell'ecocalendario, mediante contenitori di colore verde;
 - avendo cura che tutto il materiale venga introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - introducendo il materiale nel contenitore senza borse in *nylon* o plastica.
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente la capacità del contenitore.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto costituito da imballaggi in vetro e lattine, potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 9.

Art. 15 - Raccolta degli imballaggi in plastica

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica, secondo le specifiche indicate dal Consorzio COREPLA, in particolare di:
- contenitori in plastica vuoti, accuratamente puliti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite), sacchetti della spesa, imballaggi in plastica in genere;
 - piatti e bicchieri di plastica puliti;
 - piccoli imballaggi in polistirolo;
 - contenitori dei materiali sopra indicati che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e puliti.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo le posate monouso.
3. Il servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica è svolto con le seguenti modalità:
- con la periodicità indicata nell'ecocalendario mediante sacchi semi-trasparenti di polietilene da 110 litri di colore giallo, collocati a bordo strada;
 - avendo cura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - introducendo il materiale sfuso nel sacco, sfruttandone il più possibile la volumetria a disposizione (ad esempio svuotando, schiacciando e ritappando le bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria);
 - introducendo il materiale previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato sfuso a terra o eccedente la capacità del contenitore.
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto degli imballaggi in plastica, potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 9.

Art. 16 - Raccolta della carta, cartone e tetrapak

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da carta, cartone ed in particolare giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone, cartoncino e poliaccoppiati tipo *tetrapak*.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata, *nylon*, *cellophane*, carta poliaccoppiata.
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:
 - mediante apposito contenitore con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
 - con la periodicità indicata nell'ecocalendario, mediante contenitori di colore blu;
 - presso le utenze domestiche e non domestiche, fatta salva la possibilità di assegnare specifici bidoni anche carrellati;
 - riducendo al minimo lo spazio occupato dal cartone da imballaggio voluminoso (non collocabile nel contenitore), piegandolo, legandolo (non con filo metallico) e lasciandolo accanto al contenitore stesso;
 - introducendo il materiale sfuso nel contenitore, sfruttandone il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta-cartone-*tetrapak*.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta-cartone-*tetrapak*, potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 9.

Art. 17 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche, in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 - presso il centro di raccolta;
 - mediante appositi contenitori stradali posti sul territorio.
2. I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore. Non possono essere riposti all'interno o a fianco del contenitore degli accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati al centro di raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente Regolamento.
3. Il servizio di raccolta viene svolto con le frequenze indicate nell'ecocalendario e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.
4. Presso le utenze non domestiche che commercializzano tali prodotti possono essere collocati dei contenitori "*da banco*" per i quali verrà attivato il servizio di raccolta con le medesime modalità di cui al precedente punto 3.
5. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati).

Art. 18 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche, in particolare farmaci e medicinali scaduti, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 - mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o presso cui vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ospedali);
 - presso il centro di raccolta.
2. I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio, non imbrattato, deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento.
3. Il servizio di raccolta viene svolto con le frequenze indicate nell'ecocalendario e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori).

Art. 19 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4 che, per natura e dimensione, è vietato conferire nei sacchi/contenitori per la raccolta "*porta a porta*", quali ad esempio: materassi, letti, reti, tavoli, armadi, cassettiere, scaffali, divani, poltrone, sedie, carrozzine, girelli, passeggini, culle.
2. Sono pericolosi i rifiuti da apparecchiatura elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, quali ad esempio:
 - frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche;
 - piccoli elettrodomestici e boiler.
3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
 - presso il centro di raccolta;
 - a domicilio su prenotazione, secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto.
4. I RAEE per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 20 - Raccolta oli vegetali da cucine e mense

1. La raccolta degli oli vegetali e grassi animali provenienti dalle utenze domestiche può essere effettuata tramite conferimento diretto al centro di raccolta.

Art. 21 - Raccolta della frazione verde

1. La raccolta della frazione verde derivante da potatura, sfalcio d'erba, manutenzione dei giardini realizzata da privati cittadini viene effettuata di norma attraverso il conferimento diretto da parte del produttore presso il Centro di Raccolta.

Art. 22 - Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta.
2. Il compostaggio domestico deve essere attuato:
 - con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - con processo controllato;

- in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni odorogene.
3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.

Art. 23 - Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:
- capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
 - calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino, qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore analogo.
3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere definito con gli uffici competenti in modo da:
- garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi;
 - assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per l'immissione ed il transito di pedoni, cicli ed automezzi sulla rete viaria.

TITOLO II - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 24 - Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica, vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento tramite la società affidataria del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sono a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006.
3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento a cura della società affidataria, su richiesta del Comune.
4. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di torrenti e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 25 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate e/o richieste dal Comune.
2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri ed il disagio ai cittadini e per evitare che vengano ostruiti, con detriti, i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore e di polveri, in modo da evitare fenomeni di inquinamento degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto e comunque secondo le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 26 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche possono essere installati cestini stradali per i rifiuti prodotti dai passanti.
2. I cestini stradali sono destinati esclusivamente alla raccolta dei rifiuti di piccole dimensioni prodotti dai passanti (es. scontrino della spesa, biglietto dell'autobus, carta di brioches o gelato, gomma da masticare, pacchetto di sigarette, ecc.). E' vietato il conferimento di rifiuti provenienti da utenze domestiche e non domestiche. L'uso improprio dei cestini stradali è sanzionato come previsto all'art. 45 del presente Regolamento.
3. Il servizio di vuotatura periodica dei cestini stradali viene svolto in funzione delle specifiche dei servizi approvate e/o richieste dal Comune.
4. I cestini stradali sono svuotati dal soggetto incaricato ed il materiale raccolto viene avviato a recupero/smaltimento secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006.

Art. 27 - Pulizia dei Mercati

1. Fattispecie non disciplinata in quanto sul territorio comunale non sono presenti aree mercatali.

Art. 28 - Imbrattamento delle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.
2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse costantemente pulite, a propria cura e spese, e in ogni caso non deve abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.
3. Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni; in tal senso dovranno provvedere personalmente alla rimozione e asporto degli escrementi solidi.
4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
5. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Art. 29 - Rimozione scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti, in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di ARPA e/o ATS competenti per territorio, Il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 30 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.
4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente pulito il fronte strada, sia dai rifiuti eventualmente depositati, che dagli agenti atmosferici (es. neve), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

Art. 31 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e *luna park*, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso ed alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. L'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi di un servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti conferendo gli stessi in modo separato negli appositi contenitori che vengono forniti dalla società di raccolta sulla base di apposita segnalazione.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla società affidataria dei servizi di raccolta in base al contratto di servizio.
4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti il Comune può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Art. 32 - Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Strada.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

Art. 33 - Altri servizi

1. Nel corso della durata del contratto è prevista, con specifica disciplina nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'esecuzione di ulteriori servizi, quali ad esempio:

- pulizia caditoie e pozzetti;
 - raccolta, trasporto e smaltimento di amianto abbandonato;
 - raccolta, trasporto e smaltimento di materiale isolante;
 - rimozione, raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto per conto di privati;
 - altri servizi non ricorrenti.
2. Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura, che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiale, il servizio di pulizia può essere prestato dal soggetto affidatario con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

Art. 34 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione dei cittadini e delle associazioni di volontariato.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. In tal senso le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse associazioni possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
5. Tutte le associazioni di volontariato convenzionate devono dimostrare di essere in regola rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni in relazione all'attività svolta.
6. Le associazioni sono inoltre tenute a fornire al gestore i dati relativi ai quantitativi di materiali raccolti nell'espletamento del servizio.

Art. 35 - Centro Comunale di Riutilizzo

1. Fattispecie non disciplinata in quanto sul territorio comunale non è istituito il Centro Comunale di Riutilizzo.

CENTRO DI RACCOLTA

Art. 36 - Proprietà e disciplina del centro di raccolta

1. Il “**centro per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani**” sito in Villa Guardia, Via Firenze, è di proprietà del Comune di Villa Guardia.
2. L'impianto comunale, inizialmente approvato dalla Provincia di Como con Autorizzazione Dirigenziale n. 10/97 del 23.06.1997 come “*piattaforma per le raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani*”, è stato riclassificato ed è attualmente individuato come “**centro di raccolta**” ai sensi dell'art. 183, comma 1 - lett. mm), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (“*Norme in materia ambientale*”) e disciplinato dal D.M. 08.04.2008 (“*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*”).
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività del centro di raccolta è rilasciata dal Sindaco, con validità trentennale purché conforme alle normative urbanistiche ed ambientali, salvo motivata revoca.

Art. 37 - Compiti dell'appaltatore per la gestione del centro di raccolta.

1. Competono all'Appaltatore incaricato della gestione del centro di raccolta i seguenti compiti:
 - il controllo dell'osservanza del presente Regolamento;
 - la gestione amministrativa e la direzione tecnica del centro di raccolta.
 - l'apertura e la chiusura del centro di raccolta, rispettando gli orari stabiliti in accordo con il Comune;
 - il controllo degli accessi mediante idonei supporti informatici;
 - l'informazione e l'assistenza agli utenti al corretto uso dei vari contenitori con l'obiettivo primario di minimizzare il quantitativo di rifiuti indifferenziati;
 - l'aiuto agli utenti, in particolare anziani e disabili, nelle operazioni di scarico, riducendo al minimo i rischi per persone e cose;
 - il mantenimento dell'area nelle massime condizioni di ordine, igiene e pulizia, compreso il taglio del verde e la rimozione degli eventuali rifiuti impropriamente abbandonati nelle immediate adiacenze;
 - la vuotatura dei contenitori effettuando tutte le operazioni di trasporto dei cassoni in condizioni di massima pulizia, igiene e salvaguardia dell'ambiente; la movimentazione dei cassoni dovrà avvenire utilizzando le opportune cautele a tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori;
 - la manutenzione ordinaria di tutte le strutture presenti quali ad esempio gli impianti di illuminazione, di videosorveglianza, di controllo accessi;
 - la manutenzione programmata degli impianti di depurazione delle acque decedenti dalle aree di deposito dei rifiuti;
 - la registrazione degli accessi tramite apposito sistema informatizzato di controllo che consenta di verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
 - la compilazione e la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente (formulari d'identificazione dei rifiuti, registro di carico e scarico ...);
 - la segnalazione all'ufficio competente o direttamente alla Polizia Locale:
 - di ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme;
 - l'identità (nominativi e/o targhe dei veicoli) degli utenti che hanno tenuto comportamenti illeciti e/o hanno causato danni alle strutture dell'impianto e/o alle attrezzature presenti;
 - della presenza di rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze dell'area;
 - l'osservanza del Capitolato Speciale di Appalto ove non in contrasto con il presente Regolamento.
2. Tutto il personale addetto deve essere adeguatamente formato in materia di gestione rifiuti, ed in grado di relazionarsi con l'utenza con la quale dovrà essere mantenuto un contegno corretto e rispettoso.

3. Il personale addetto alla gestione del centro di raccolta è incaricato di un pubblico servizio e pertanto ha il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibili agli utenti.
4. Il personale addetto al controllo dovrà consentire l'accesso solo ed esclusivamente agli utenti che devono conferire i rifiuti, allontanando dall'impianto qualsiasi altro soggetto non autorizzato.

Art. 38 - Accesso al centro di raccolta da parte degli utenti

1. La consegna dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente i maggiorenni residenti (capofamiglia ed altri adulti componenti il nucleo familiare) e i maggiorenni non residenti iscritti al ruolo TARI (possessori di seconda casa).
3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie di rifiuti urbani previste dall'autorizzazione in capo al centro di raccolta.
4. Non possono essere portati al centro di raccolta i rifiuti per i quali, sulla base di normative vigenti e dell'autorizzazione specifica, non sia consentito il conferimento.
5. Non possono essere consegnati al centro di raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
6. L'utente può accedere al centro di raccolta esclusivamente con veicoli a motore (utenze domestiche: ciclomotori, motoveicoli, autovetture, anche con piccoli rimorchi; utenze non domestiche: autovetture, furgoni ed autocarri leggeri). È vietato l'accesso pedonale, con biciclette e con veicoli a trazione umana ed animale. È vietato l'accesso ai minori anche se accompagnati da adulti.
7. L'accesso con automezzi all'interno del centro di raccolta è subordinato alle seguenti condizioni:
 - garanzia della sicurezza interna;
 - limitazione dell'eccessivo affollamento;
 - attuazione di un efficace controllo delle operazioni di scarico.
8. Qualora ne ravvisi la necessità, è facoltà del gestore del servizio rallentare o sospendere temporaneamente l'ingresso di veicoli e persone al centro di raccolta.
9. L'accesso all'utenza è consentito unicamente durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura del centro di raccolta.
10. L'accesso al centro di raccolta è gratuito per tutti i soggetti autorizzati.

Art. 39 - Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche ubicate sul territorio comunale, assoggettate al pagamento della tariffa rifiuti, possono conferire, a loro cura, esclusivamente i seguenti rifiuti urbani non pericolosi:
 - rifiuti urbani provenienti unicamente dalle superfici assoggettate al pagamento della TARI;
 - rifiuti urbani per i quali siano in atto forme di raccolta differenziata; è proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali per i quali lo smaltimento è a carico del produttore;
 - rifiuti urbani identificati con i codici CER compatibili con l'autorizzazione in capo al centro di raccolta, così come indicato nella tabella B allegata al presente Regolamento.
2. Per poter accedere al centro di raccolta, le utenze non domestiche devono essere iscritte all'**Albo Gestori Ambientali** nella categoria 2-bis per gli specifici CER consentiti, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Una copia dell'iscrizione all'Albo deve essere preventivamente consegnata agli uffici del soggetto gestore del servizio.
3. Il trasporto dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (FIR - formulario di identificazione rifiuti). Ai sensi dell'art. 193, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il formulario di identificazione rifiuti (FIR) non è necessario in caso di trasporto di rifiuti urbani al centro di raccolta effettuato dal produttore iniziale.

Art. 40 - Apertura del centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune, in accordo con il gestore del servizio, e resi pubblici mediante i vari mezzi di comunicazione, quali calendari, siti web ...

Art. 41 - Modalità di conferimento

1. L'utente che intende consegnare rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione.
2. Per accedere al centro di raccolta, dovranno essere utilizzati:
 - la CRS per tutti i residenti e per gli intestatari del ruolo TARI (residenti in Lombardia);
 - la tessera *ecocard*, rilasciata dal Comune, per tutti gli utenti sprovvisti di CRS che hanno il titolo per conferire al centro di raccolta;
 - la tessera *ecocard*, rilasciata dal Comune, e formulario di identificazione rifiuto correttamente compilato, per le utenze non domestiche.
3. Gli utenti introducono la CRS o la tessera *ecocard* nel lettore, il sistema riconosce l'utente abilitato e consente l'accesso alzando la sbarra. Tutti i dati vengono immagazzinati sul server del Comune ed utilizzati per scopi istituzionali.
4. Gli utenti, e chiunque acceda al centro di raccolta, sono tenuti a:
 - rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le indicazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
 - munirsi di idonei guanti per la movimentazione dei propri rifiuti;
 - effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire; ogni tipologia deve essere esente da materiale estraneo al fine di non comprometterne il successivo riciclaggio;
 - ove possibile, prima del conferimento, ridurre il volume dei rifiuti (es. rifiuti vegetali, ecc.);
 - inserire i rifiuti negli appositi contenitori/cassoni; i rifiuti non devono in alcun caso essere depositati a terra;
 - raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico nei contenitori;
 - trattenersi nell'area solo per il tempo necessario alle operazioni di conferimento dei rifiuti;
 - se conducenti un veicolo, rispettare il limite di velocità indicato in loco e non sostare in luoghi che possano essere di intralcio alla funzionalità ed alla sicurezza dell'area.
5. Tutti gli utenti che conferiscono i rifiuti presso il Centro di Raccolta possono essere sottoposti ad accertamenti qualitativi e/o quantitativi, sia al momento del conferimento che successivamente.

Art. 42 - Elenco materiali conferibili

1. Le **utenze domestiche** possono conferire al centro di raccolta i rifiuti urbani indicati nella tabella A allegata al presente Regolamento, con le seguenti limitazioni:
 - kg 100 a volta (pari al volume del vano bagagli di un'autovettura di medie dimensioni) di scarti vegetali;
 - kg 100 a volta (pari a 5 secchi) di scarti costituiti da macerie ed inerti.
2. I conferimenti di consistenti quantità di rifiuti da parte di **utenze domestiche**, comunque appartenenti alle tipologie indicate nella tabella A, dovranno essere concordate preventivamente con il gestore del servizio al fine di programmare adeguatamente le attività.
3. Le **utenze non domestiche** possono conferire esclusivamente i rifiuti urbani elencati nella tabella B allegata al presente Regolamento; l'eventuale conferimento improprio di rifiuti è soggetto all'applicazione della specifica sanzione di cui all'art. 45 del presente Regolamento, nonché all'addebito al trasgressore delle maggiori spese sostenute dal Comune o dal gestore del servizio per la raccolta, il trasporto ed il recupero-smaltimento dei rifiuti stessi.

CAPO IV

DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 43 - Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
- c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso i punti di prelievo e le isole ecologiche;
- d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal presente Regolamento;
- e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24.00 del giorno di raccolta;
- f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
- g) l'uso improprio dei cestini stradali;
- h) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- i) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- j) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- l) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- m) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali;
- r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
- s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.

2. Presso il centro di raccolta sono vietati:

- a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno del centro e delle aree di conferimento;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
- f) il danneggiamento delle strutture;
- g) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 44 - Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Locale, ferma restando la

competenza delle altre Forze dell'ordine, di altri organismi specificamente individuati o del personale individuato dal Comune.

2. Il personale preposto al controllo è autorizzato, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, a procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, ad effettuare rilievi segnaletici descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
3. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica e convenzionamento.
4. Il ricavato della sanzioni dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione previste dal Comune per il miglioramento dei servizi di raccolta o per la riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico).

Art. 45 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal d.lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore **minimo di 25,00 € ed un massimo di 150,00 €** per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b);
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi appresso indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Conferimento al centro di raccolta di rifiuti speciali provenienti da utenze non domestiche, fatto salvo il risarcimento delle maggiori spese sostenute dal Comune/gestore del servizio per raccolta, trasporto e recupero-smaltimento dei rifiuti stessi	€ 200,00	€ 500,00
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24.00 del giorno di raccolta	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito	€ 40,00	€ 300,00
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata	€ 25,00	€ 200,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00	€ 250,00
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli a meno di 50 cm ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	€ 100,00	€ 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 25,00	€ 250,00
Uso improprio dei cestini stradali	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di	€ 25,00	€ 250,00

materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo		
Combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 25,00	€ 250,00
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	€ 25,00	€ 250,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno	€ 50,00	€ 200,00
Abbandono dei rifiuti all'esterno del centro di raccolta	€ 100,00	€ 500,00
Conferimento al centro di raccolta di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento al centro di raccolta di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 25,00	€ 250,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati presso il centro di raccolta	€ 50,00	€ 250,00
Conferimento al centro di raccolta di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo TARI, salvo diverse disposizioni	€ 50,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture del centro di raccolta, fatto salvo il risarcimento del danno	€ 25,00	€ 250,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del centro di raccolta	€ 25,00	€ 250,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.
3. E' fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta per il risarcimento di danni subiti e causati da conferimenti difformi da quanto previsto dal presente Regolamento.
5. Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria si applicano le penalità stabilite dal Comune per ogni immotivato ritardo o inadempienza e si procede secondo quanto specificatamente previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 46 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché le altre norme attinenti contenute nel vigente REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO E LA SICUREZZA DEI CITTADINI, se e per quanto non in contrasto col presente Regolamento.

Art. 47 - Danni e risarcimenti

1. In caso di comportamenti errati da parte dell'utenza, ovvero di atti dolosi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 48 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, sono e restano abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti e contrastanti col presente Regolamento; in particolare sono e restano abrogati i seguenti regolamenti:
 - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI, approvato con delibera C.C. n. 20 del 21.02.1995 e ss.mm.ii.;
 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 16.04.2003 e ss.mm.ii.;
 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILABILI PERICOLOSI.

Art. 49 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alle norme in materia di gestione dei rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 50 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

TABELLA A

RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA - UTENZE DOMESTICHE

Centro di raccolta	Rifiuti
Via Firenze	Scarti vegetali
	Imballaggi in vetro
	Carta e cartone
	Legno
	Metalli ferrosi e non
	Rifiuti ingombranti
	Oli di cucina
	Oli motore esausti
	Pile e batteria stilo
	Batteria auto
	Farmaci scaduti
	Cartucce toner
	Latte vernice
	Frigoriferi, congelatori
	Monitor computer, televisori
	Lavatrici, lavastoviglie, cucine a gas
	Piccoli elettrodomestici
	Tubi al neon
	Materiale inerte (rifiuti da costruzione e demolizione in piccole quantità prodotti da attività "fai da te", rif. nota esplicativa Min. Ambiente del 02.02.2021 prot. 10249)
	Pneumatici fuori uso
Imballaggi in plastica	
Oggetti in plastica dura	

TABELLA B



RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA - UTENZE NON DOMESTICHE

Centro di raccolta	Codice CER	Descrizione
Via Firenze	200201	rifiuti biodegradabili
	150101	imballaggi in carta e cartone
	200101	carta e cartone
	150102	imballaggi in plastica
	200139	plastica
	150103	imballaggi in legno
	200138	legno, diverso da voce 200137*
	150104	imballaggi in metallo
	200140	metallo
	150107	imballaggi in vetro
	200102	vetro
	080318	toner per stampa esauriti, diversi da voce 080317*
	200307	rifiuti ingombranti
	200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da voce 200127*
	200121	R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
	200123	
	200135	
200136		

SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE - RIFIUTI AMMESSI E VIETATI

Concordate con i principali Consorzi di Filiera aderenti al CONAI e con il CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (fonte: Provincia di Varese, 2013).

	COME DIFFERENZIARE: COSA SI'	COME DIFFERENZIARE: COSA NO	COME CONFERIRE
Carta e cartone	<ul style="list-style-type: none"> • I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari), • i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper), • i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le buste delle lettere (anche quelle con finestrella), • tutte le scatole di cartoncino per alimenti e non, le fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, le scatole dei farmaci, gli scatoloni, anche quelli di TV ed elettrodomestici. Non importa la grandezza dell'imballo, basta che sia di cartone, • il cartone della pizza, i piatti e i bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi vanno bene, anche se sporchi; gli avanzi di pizza/cibo vanno messi nell'umido. • Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate a RD con la carta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i materiali non cellulosici, • la carta da cucina (scottex e tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo e i fazzoletti usati vanno conferiti coi rifiuti umidi, • carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale vanno nell'indifferenziato, • la carta plastificata, la carta oleata o resistente ai grassi, la carta da forno, la carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini) vanno nell'indifferenziato, • Materiale accoppiato quali i sacchetti dei biscotti (in carta+plastica+alluminio), a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta, vanno nell'indifferenziato 	<p>Carta e cartone vanno separati dagli altri rifiuti e messi su fronte stradale il giorno di raccolta, ben compattati nell'apposito contenitore o in scatole di cartone, borse di carta o in pacchi legati. Evitare legature con lo scotch e non usare sacchetti di plastica per l'esposizione.</p>
Cartoni per bevande	<ul style="list-style-type: none"> • Cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio (noto come Tetra Pak). Vanno conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale accoppiato che non sia prevalentemente cartone, a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta. 	<p>I cartoni e contenitori per bevande vengono differenziati con la carta.</p>

	COME DIFFERENZIARE: COSA SI'	COME DIFFERENZIARE: COSA NO	COME CONFERIRE
Imballaggi in plastica	<p>Vanno inseriti nel sacco giallo tutti e solo gli imballaggi in plastica vuoti, cioè quegli oggetti che siano serviti per contenere, proteggere, trasportare un prodotto dal luogo di produzione al luogo di vendita e di consumo, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bottiglie (per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.), flaconi e dispenser (per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, shampoo, ecc.). Vanno svuotati da eventuali residui e se possibile sciacquati, schiacciati e appiattiti in senso longitudinale, richiudendoli con il tappo per risparmiare volume; • tubetti del dentifricio, vasetti (per yogurt, dessert, gelati.); • vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso e di qualsiasi colore (per frutta, verdura, carne, pesce, ecc.); • buste e sacchetti per alimenti in genere, inclusi quelli in plastica argentata di patatine, caramelle -anche il singolo involucro- uova di Pasqua, surgelati; • film e pellicole, anche raggruppanti più unità di prodotto, reti per frutta e verdura, blister e involucri sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, ...), film a "bolle", cuscini d'aria (meglio se sgonfiati), chips in polistirolo espanso, imballi di mobili, elettrodomestici, custodie da tintoria; • sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali e detersivi, ecc.), vasi da vivaio utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto di piantine da trapiantare in giardino o nell'orto; • sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati; • gli imballaggi in plastica di prodotti pericolosi, come candeggina, disotturante per lavandini, alcool, ammoniaca, ecc. possono essere inseriti in piccole quantità purché vuoti; • dal 1 maggio 2012 è possibile inserire nella RD degli imballaggi in plastica anche piatti e bicchieri monouso in plastica, sporchi, ma privi di residui di alimenti; 	<p>Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi NON vanno inseriti nel sacco giallo.</p> <p>Ne sono esempio i giocattoli (palloni, salvagente, bambole, ...), i videogiochi, gli elettrodomestici, le spugne usate, i guanti in plastica, usa e getta e non, le posate in plastica, usa e getta e non, le cannucce, le palettine da caffè, le audio e video cassette, i cd, dvd e loro custodie, i floppy disk, i pennarelli, le biro e gli articoli di cancelleria, i rasoi, oltre a spazzolini da denti, pettini, spazzole, ciabatte, radiografie, pellicole fotografiche, borse durevoli, cartellette, portadocumenti, ecc., vasi da fiori acquistati vuoti, separatamente dalle piantine.</p>	<p>Gli imballaggi in plastica vanno messi nel sacco giallo, da posizionare su fronte stradale il giorno di raccolta.</p> <p>Gli imballaggi di grandi dimensioni (imballi in polistirolo di TV, frigoriferi, ecc.) e le cassette della frutta è preferibile siano conferiti al centro di raccolta comunale.</p>
Vetro	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli oggetti in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, ecc., di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui. 	<p>Oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo, lampadine, lampade a scarica (neon / risparmio energetico), specchi, termometri al mercurio, contenitori in vetro pieni o parzialmente pieni che riportano uno di dei simboli dei rifiuti pericolosi</p> 	<p>Vetro (o vetro e lattine) vanno separati dagli altri rifiuti e messi nell'apposito contenitore, da posizionare sul fronte stradale il giorno di raccolta.</p>
Metallo di piccole-medie dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Latte e lattine di bibite vuote e conserve in acciaio, alluminio, banda stagnata, tappi metallici, film e vaschette con pochi residui in alluminio, pentole di piccole dimensioni, caffettiere, grucce metalliche da tintoria, vanno abbinati al vetro raccolto a domicilio. 	<p>Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come lattine di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferiti come rifiuti pericolosi</p> 	<p>I rifiuti metallici di piccole-medie dimensioni possono essere conferiti nella raccolta domiciliare insieme al vetro.</p>

	COME DIFFERENZIARE: COSA SÌ	COME DIFFERENZIARE: COSA NO	COME CONFERIRE
Metallo di grandi dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Altri rifiuti metallici di grandi dimensioni, quali reti dei materassi, biciclette rotte, carriole, ecc. vanno portati al centro multi raccolta comunale. 	<p>Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come latte di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferite come rifiuti pericolosi</p> 	<p>Gli oggetti metallici di grande dimensione devono essere portati al centro di raccolta comunale (cassone dei metalli)</p>
Rifiuti umidi	<p>Avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische di pesce, ossi, gusci di uovo, fondi di caffè, the e tisane, anche in bustina, tovaglioli anche colorati e usati, carta assorbente sporca di olio ed alimenti, fazzoletti di carta usati; le lettiere per animali, in piccole quantità (quelle prodotte settimanalmente) e meglio se di tipo biodegradabile, possono essere conferite in questa RD; I sacchetti in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC" possono essere usati per il conferimento dei rifiuti umidi. 	<ul style="list-style-type: none"> Gusci di cozze e molluschi vanno nell'indifferenziato; Posate monouso in plastica, anche biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato; Pannolini ed assorbenti usati, anche se biodegradabili e compostabili ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato; Sacchetti in plastica vanno nel sacco giallo; Piatti e bicchieri in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nel sacco giallo della plastica, o nella carta (se costituiti prevalentemente di carta) anche se sporchi; gli avanzi di cibo vanno nell'umido. 	<p>Vanno separati in casa, messi nei sacchetti biodegradabili e compostabili e conformi alla norma UNI 13432 (forniti dal Comune o acquistati in negozi e supermercati) e posizionati nell'apposita pattumiera sottolavello. I sacchetti pieni vanno messi nel bidone da 10/30 l, o nel bidone carrellato marrone da 120-240 l (in dotazione in genere nei condomini), da esporre su fronte stradale nei giorni di raccolta.</p>
Verde	<ul style="list-style-type: none"> Sfalci d'erba, rami e ramaglie, fogliame, potature, ovvero i residui organici dell'attività di giardinaggio, oltre a cenere del camino spenta (qui conferibile solo se non si ha un giardino). 	<ul style="list-style-type: none"> Legno, segatura, mobili (da conferire nel centro multiraccolta comunale), 	<p>Il modo migliore per gestire questi rifiuti è compostarli direttamente nel proprio giardino; in alternativa è possibile portarli al centro comunale di raccolta</p>
Rifiuti indifferenziati	<ul style="list-style-type: none"> Piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex, musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie, guanti e spugne, pannolini ed assorbenti usati, oggetti in plastica che non siano imballaggi (giocattoli rotti, penne e pennarelli, posate in plastica monouso e non), carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (carta copiativa, carta termica del fax e di scontrini ...), carta e cartone sporchi (di vernice), gusci di molluschi, cialde e capsule di caffè, radiografie, pellicole fotografiche, mozziconi di sigaretta spenti. Si vedano inoltre le caselle COSA NO delle voci precedenti 	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i rifiuti che possono essere conferiti in modo differenziato NON devono essere inseriti nel sacco dei rifiuti indifferenziati. I cocci di ceramica sarebbe preferibile fossero conferiti al centro comunale multiraccolta con i rifiuti inerti 	<p>I rifiuti indifferenziati vanno inseriti nel sacco semi-trasparente, da posizionare a bordo strada il giorno di raccolta.</p>

NOTA:

In caso di conferimento non conforme alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, la non conformità verrà segnalata a mezzo di avvisi lasciati all'utenza.